

□ **Mozione n. 385**

presentata in data 26 luglio 2012

a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Romagnoli, Malaspina, Ciriaci

“D.L. 95/2012 Spending Review - Accorpamento Province”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione assunta in data 20/07/2012, ha deciso i criteri per il riordino delle Province, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.l. 6/7/2012 n. 95,

che statuendo che le Province sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi: a) dimensione territoriale non inferiore a 2.500 Kmq.; b) popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti;

Visto l'articolo 17 d.l. 6/7/2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);

Ritenuto che il suddetto articolo 17 d.l. 95/2012 contrasta con disposizioni della Costituzione quali:

- 1) l'articolo 5, il quale statuisce, tra l'altro, che “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...”;
- 2) l'articolo 114, comma 1, che individua nelle Province una delle articolazioni fondamentali della Repubblica con pari dignità costituzionale delle Regioni e dello Stato, oltreché dei Comuni e delle Città Metropolitane;
- 3) l'articolo 133, che attribuisce in maniera inequivocabile ai Comuni l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, sentite le Regioni interessate;

Considerato che il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 95/2012, in esame, il quale attribuisce al Governo, e per esso al Consiglio dei Ministri, la facoltà di deliberare, entro 10 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, i criteri per la riduzione delle Province e l'accorpamento di esse, mentre il c. 4 del medesimo articolo attribuisce ad un atto legislativo d'iniziativa governativa la determinazione della soppressione e accorpamento delle Province, sulla base dei criteri precedentemente stabiliti dallo stesso Governo, il tutto in violazione del disposto del richiamato articolo 133 della Costituzione. La norma in questione si sostanzia in una vera e propria “delega in bianco” conferita al Governo, peraltro con provvedimento d'urgenza immediatamente in vigore, per la soppressione e l'accorpamento di province, in assenza di qualsiasi criterio direttivo capace di orientare le decisioni del Governo, in manifesta violazione del principio fondamentale sancito dall'articolo 76 della Costituzione (L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti);

Considerato che, infine, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle Province omettono di rispettare una omogeneità economica e culturale dei territori;

Ritenuto:

che la Regione è legittimata a promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 gg. dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ex articolo 127, comma 2° Cost., per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni del d.l. 95/2012;

che la Regione, inoltre, è legittimata a proporre l'impugnativa non solo per la lesione diretta subita dalle norme contestate, ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali delle Province. Più volte si è pronunciata la Corte Costituzionale nel senso di ammettere censure relative a compressione di sfere di attribuzione provinciale o degli altri enti locali istituiti dall'articolo 114 della Cost., da cui derivi una compressione dei poteri delle Regioni; non può essere revocato in dubbio che sussista tale vizio nella fattispecie di che trattasi laddove la “compressione” coincide con la “abolizione” stessa delle Province;

Visto che il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, statuisce che "Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione";

Con il presente atto,

IMPEGNA

La Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 7, Legge Regionale 10/4/2007 n. 4, a promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione, previa sospensiva all'esecuzione, dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 d.l. 95/2012 per violazione degli artt. 5, 114, 133 e 76 della Costituzione.